



COMUNE DI BARGA
PROVINCIA DI LUCCA

I.M.U. ANNO 2019

L'impianto tariffario dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato dal Consiglio comunale per l'anno 2019 è strutturato come segue:

1) ABITAZIONE PRINCIPALE:

a) Sono esenti da imposta:

- unità immobiliare classificata nella categoria catastale A2, A3, A4, A5 A6 o A7 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo proprietario o dal titolare di altro diritto reale sull'immobile, e del suo nucleo familiare;
- pertinenze dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria;
- unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo proprietario, usufruttuario ecc., che risultando anziano o disabile, acquisisca la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo proprietario, usufruttuario ecc che, a causa di eventi calamitosi, sia stata dichiarata inagibile con ordinanza sindacale e sia stato disposto lo sgombero coattivo dei suoi occupanti;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

b) Sono soggette ad imposta all'aliquota ridotta dello 0,40% con detrazione di euro 200,00:

- unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) o A9 (castelli o palazzi di eminenti pregi artistici e storici) e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria.

2) ALTRI IMMOBILI:

▪ Aliquota ordinaria 0,30%; detrazione 0 (zero). Riguarda:

- i fabbricati classificati nella categoria catastale "D".

(Per questa categoria di immobili l'imposta è dovuta anche allo Stato nella misura dello 0,76%)

▪ Aliquota ordinaria 1,06%; detrazione 0 (zero). Riguarda tutti gli altri immobili, compreso le unità immobiliari e relative pertinenze ad uso abitativo che non posseggono i requisiti per essere considerate abitazioni principali o loro pertinenze, i fabbricati di proprietà degli italiani residenti all'estero che non rientrano nella previsione di cui all'art. 13, comma 2 ultimo periodo del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella legge 22.12.2011, n. 214 e successive m. e i., le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti ed i terreni edificabili.

Al fine di limitare il contenzioso, l'amministrazione comunale ha stabilito i seguenti valori a metro quadrato delle aree edificabili del Comune di Barga:

Zona	Ubicazione	Valore €/mq	Zona	Ubicazione	Valore €/mq
Omogenea B1	Filecchio Barga	40,00 55,00	Omogenea D2	Filecchio	55,00
	Altre frazioni	50,00	Omogenea D1	Castelvecchio-ex D2 Utoe 4	70,00
Omogenea B2	S. Pietro Campo e Barga	60,00	Omogenea D2	Barga e Loc. Lato	65,00
	Mologno	50,00	Omogenea D2	Altre ubicazioni	60,00
Omogenea B3	Fornaci di Barga e Ponte all'Ania	70,00	Omogenea D3	Tutto territorio	70,00
Omogenea B4	Barga - Utoe 2	55,00	Omogenea D4	Tutto territorio	70,00
	Filecchio - Utoe 1	40,00			
	Castelv.P- Utoe 4	50,00			
	Altre frazioni - Utoe 3	50,00			
Omogenea B5	Castelvecchio Pasc.	40,00	Omogenea D6	Tutto territorio	50,00
Omogenea B6	Tutto territorio	50,00	Omogenea D7-3	Fornaci di Barga	50,00

Zona	Ubicazione	Valore €/mq	Zona	Ubicazione	Valore €/mq
Omogenea C0	Barga e Fornaci	57,00	Omogenea D7-5 e D8	Fornaci e Mologno	20,00
	Loc. Tramezzi	70,00			
	Altre frazioni	45,00	Omogenea E4 - E5	Tutto territorio	20,00
Omogenea C2	Filecchio	35,00	Omogenea E7	Tutto territorio	25,00
Omogenea C3	Tutto territorio	60,00	Omogenea E8	Tutto territorio	15,00
Omogenea C4 e C5	Castelvecchio P.	75,00	Omogenea E9	Tutto territorio	22,00
Omogenea D1	Tutto territorio	65,00	Omogenea T2	Il Ciocco	23,00
Omogenea D7-4	Fornaci di Barga	75,00	Omogenea T4	Loc. Lato	60,00

(Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio tecnico comunale, area Assetto del territorio tel. 0583/724748)

La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari abitative, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel comune di Barga. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nel comune di Barga un altro immobile adibito a propria abitazione principale purché non sia accatastato nelle categorie A/1, A/8 o A/9.

I terreni agricoli, coltivati o incolti, sono esenti da imposta in quanto il territorio del comune di Barga ricade in zona classificata "totalmente montana".

Sono parimenti esenti da imposta i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola.

Il pagamento dell'imposta complessivamente dovuta deve essere effettuato in due rate:

- 1) la prima in acconto da versare entro il 17 giugno 2019 pari al 50%
- 2) la seconda a saldo da versare tra il 1° ed il 16 dicembre 2019.

Gli importi da versare devono essere arrotondati all'euro per difetto se la frazione risulta uguale o inferiore ai 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

I codici da indicare sui modelli di versamento sono i seguenti:

- imposta dovuta per l'abitazione principale (solo per i fabbricati classificati nella categoria catastale A1, A8 e A9): codice tributo 3912 – codice rateazione: acconto 0101, saldo 0101
- imposta dovuta per altri fabbricati (escluso categ. D): codice tributo 3918 (nessun codice rateazione)
- imposta dovuta per i fabbricati appartenenti alla categoria "D": codice tributo 3930 (nessun codice rateazione). Il codice da utilizzare per questo tipo di immobili per il versamento dell'imposta dovuta allo Stato è 3925.
- imposta dovuta per i terreni edificabili: codice tributo 3916 (nessun codice rateazione).

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annua complessivamente dovuta risulta inferiore a Euro 12,00.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 471, i versamenti effettuati in ritardo saranno sanzionati con un'ammenda pari all'1% al giorno fino a 14 giorni di ritardo, del 15% in misura fissa per ritardi fino al 90 giorni e del 30% per ritardi superiori calcolata sull'imposta non versata nei termini. Tali sanzioni non operano nel caso in cui il contribuente aderisca al c.d. "Ravvedimento operoso" disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 18.12.97, n. 472.